

RISPOSTE AI CHIARIMENTI III TRANCHE

Rif.: PA n. 178.2026.FORN - Servizio di Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Gestione delle Emergenze

LOTTO 1 – Formazione sicurezza sul lavoro – Nord e Province Autonome – CIG: BBD44379FB

LOTTO 2 – Formazione sicurezza sul lavoro – Centro CIG: BBD4438ACE

LOTTO 3 - Formazione sicurezza sul lavoro – Sud e Isole – CIG: BBD4439BA1

LOTTO 4 – Formazione sulla cultura della sicurezza - CIG: BBD443AC74

Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune a tutti i lotti ha deciso di comunicare a tutti gli Operatori economici quanto segue:

Quesito n. 58

“Con riferimento alla previsione relativa allo svolgimento, per i corsi per cui è previsto il rilascio dei CFP, di tutte le attività di richiesta e tracciabilità dei CFP presso il Consiglio Nazionale Ingegneri, si chiede di specificare nel dettaglio quali attività siano poste in capo all'aggiudicatario. In particolare, si chiede di chiarire se tali attività comprendano anche l'accreditamento dei corsi/eventi e il possesso delle relative autorizzazioni, oppure se siano limitate alla gestione operativa e amministrativa delle pratiche necessarie al riconoscimento, monitoraggio e rendicontazione dei CFP.”

Risposta al quesito n. 58

In merito al quesito posto, si chiarisce che le attività a carico dell'aggiudicatario comprendono, ove ritenuto necessario, anche l'accreditamento dei corsi/eventi presso il Consiglio Nazionale Ingegneri e il possesso di tutte le relative autorizzazioni necessarie all'erogazione dei CFP, oltre alla successiva gestione operativa e amministrativa, tracciabilità e rendicontazione dei crediti nonché la conseguente comunicazione del riconoscimento alla Committenza e/o Società Emittente l'Ordine Applicativo.

Quesito n. 59

“Con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, si chiede di fornire una stima indicativa del numero di corsi di guida sicura che potranno essere eventualmente richiesti nell'ambito dei singoli lotti. Tale informazione è utile ai fini della corretta impostazione della struttura di partecipazione e dell'organizzazione delle attività formative, anche in relazione all'eventuale ricorso a modalità esecutive quali il subappalto.”

Risposta al quesito n. 59

Trattandosi di Accordo Quadro, le effettive esigenze formative, il numero di edizioni e le modalità di erogazione dei corsi saranno definiti di volta in volta mediante l'emissione dei singoli Ordini Applicativi,



in funzione dei fabbisogni effettivi delle Società del Gruppo; tuttavia, la stima indicativa è di n.3 corsi l'anno per ciascuna Società Emittente l'Ordine Applicativo.

Quesito n. 60

“Quesito Formazione CARRIPONTE.

In relazione alla richiesta di formazione per operatori di carro ponte, si rileva che non è stata specificata la tipologia di attrezzatura oggetto del percorso formativo.

Si chiede, pertanto, di precisare:

- *la tipologia di carro ponte utilizzata (ad esempio monotrave, bitrave, gru a cavalletto, gru a cavalletto zoppo o altra configurazione);*
- *la modalità di comando dell'attrezzatura (cabina, pulsantiera pensile, radiocomando);*
- *l'eventuale necessità di abilitazione riferita a più tipologie di attrezzature. Tale informazione è necessaria per verificare la corretta individuazione del percorso formativo, dei contenuti e della durata della formazione richiesta.”*

Risposta al quesito n. 60

In merito al quesito formulato, si precisa che le tipologie di gru in uso all'interno del Gruppo FS comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gru a ponte, a bandiera a colonna, a bandiera, a bicicletta, a cavalletto zoppo, a bandiera a mensola, su monorotaia, a colonna, a cavalletto, nonché configurazioni monotrave e bitrave. Le modalità di comando attualmente presenti riguardano principalmente il comando da terra, tramite pulsantiera pensile o radiocomando. Non si può tuttavia escludere la possibilità che, nell'ambito dei singoli Ordini Applicativi, possano essere richieste attività formative riferite ad altre tipologie di carro ponte e/o modalità di comando non ricomprese nell'elenco sopra indicato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è altresì possibile ad esempio la presenza di isolati casi residuali di carroponti o gru a cavalletto con comando in cabina.

Quesito n. 61

"In merito al Corso punto 74, la parte pratica si intende tramite simulatore di guida oppure con veicoli reali? Nel secondo caso, si tratterebbe di vetture messe a disposizione dall'ente formatore o veicoli operativi di FS come furgoni e camion? Nel caso di veicoli operativi, avreste piazzali da mettere a disposizione a livello locale per le attività di guida sicura? In modo tale da ovviare alle limitazioni di sagoma e peso imposte da alcuni circuiti per le attività di guida sicura. "

Risposta al quesito n. 61

In merito al quesito formulato, si precisa che, per alcune Società del Gruppo FS, la parte pratica dovrà svolgersi mediante l'utilizzo di veicoli reali, nello specifico autovetture messe a disposizione dall'ente formatore. La formazione dovrà essere erogata in spazi dedicati e sicuri, quali, a titolo esemplificativo, piste prova messe a disposizione dall'ente formatore.

Quesito n. 62

“In relazione al punto 2.6.1, nello specifico al passaggio: “qualora le Società del Gruppo FS emittenti richiedano, in sede di Ordine Applicativo, che le attività formative siano svolte mediante l'utilizzo di spazi, attrezzature, DPI o macchinari non messi a disposizione direttamente, l'Appaltatore dovrà garantire, per i soli corsi afferenti ai Lotti 1, 2 e 3

- a. l'affitto di spazi interni ed esterni idonei (es. campi prova);*
- b. il noleggio di attrezzature, DPI e macchinari necessari allo svolgimento delle prove pratiche;*
- c. l'eventuale disbrigo di pratiche amministrative connesse allo svolgimento della formazione (a titolo esemplificativo: esami*



di idoneità tecnica presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco); d. il pagamento anticipato degli oneri di legge eventualmente previsti. “ poiché nei file “17_Dettaglio calcolo importo dell'appalto listino prezzi a base di gara Lotto 1”, “18_Dettaglio calcolo importo dell'appalto listino prezzi a base di gara Lotto 2” e “19_Dettaglio calcolo importo dell'appalto listino prezzi a base di gara Lotto 3” per quanto riguarda la quotazione di spazi, campi prova, attrezzature e DPI sono riportati solo i riferimenti ai corsi antincendio, come dobbiamo procedere per la quotazione di eventuali altri spazi, campi prova, attrezzature, macchinari e DPI riferiti ad altre tipologie di corsi? “

Risposta al quesito n. 62

Premesso che l'affitto di spazi, attrezzature e DPI saranno richieste principalmente per i corsi antincendio, laddove tale esigenza dovesse emergere anche per altre tipologie di corsi, si chiarisce quanto segue:

1. per la quotazione degli affitti per spazi idonei per lo svolgimento dei corsi si applicherà lo stesso corrispettivo offerto per le voci economiche V16, V17, V18 e V19 di cui agli allegati 17, 18 e 19 al Disciplinare di gara;
2. per la quotazione del noleggio di eventuale attrezzatura necessaria alla formazione pratica si applicherà lo stesso corrispettivo offerto per le voci economiche V20, V21 e V22 di cui agli allegati 17, 18 e 19 al Disciplinare di gara;
3. per la quotazione del noleggio di eventuali DPI necessari alla formazione pratica si applicherà lo stesso corrispettivo offerto per la voce economica V23 di cui agli allegati 17, 18 e 19 al Disciplinare di gara.

Quesito n. 63

“Potreste indicarci l'elenco dei corsi come da Tabella riportata al punto 2.5.4 per i quali prevedete di richiedere i servizi sopra specificati (oggetto del quesito n. 62)?”

Risposta al quesito n. 63

Così come già risposto al quesito n. 62, la Stazione Appaltante stima il noleggio dei campi prova, attrezzature e DPI principalmente per i corsi antincendio come anche precisato negli allegati 17, 18 e 19 al Disciplinare di gara.

Tuttavia, in via residuale, l'affitto/noleggio di cui sopra potrà essere richiesto dalle Società del Gruppo FS rispetto ai corsi che per legge prevedono l'ausilio di strumenti specifici per l'erogazione della formazione.

Quesito n. 64

“Con riferimento alle modalità di erogazione della formazione, si chiede di chiarire se, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario intenda avvalersi di sedi formative proprie o messe a disposizione da soggetti terzi, sia necessario indicare già in sede di offerta le relative sedi ovvero se tale indicazione possa essere fornita successivamente, in fase di esecuzione del contratto.”

Risposta al quesito n. 64

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che l'indicazione delle sedi formative (Aule/spazi/campi prova) e della relativa localizzazione territoriale non è richiesta in sede di presentazione dell'offerta.

Quesito n. 65

“Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di uno o più servizi analoghi, si chiede di confermare che possano essere valorizzate anche attività formative in materia di salute e



sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e gestione delle emergenze erogate nell'ambito di Piani formativi finanziati da Fondi Interprofessionali, ancorché tali Piani comprendano ulteriori tematiche formative rivolte a una pluralità di imprese beneficiarie di natura privata. Si chiede altresì di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito, debba essere considerato il valore economico delle sole attività riconducibili alle materie oggetto dell'appalto e direttamente realizzate dal concorrente, purché adeguatamente documentabili sotto il profilo tecnico, economico e temporale.”

Risposta al quesito n. 65

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che, ai sensi del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, il requisito di capacità tecnico-professionale relativo ai “servizi analoghi” deve essere dimostrato con riferimento a prestazioni coerenti, per contenuti e finalità, con l’oggetto del lotto di partecipazione.

In tale ambito, possono essere valorizzate anche attività formative erogate nell’ambito di piani finanziati da Fondi Interprofessionali, purché le stesse risultino effettivamente riconducibili, per contenuti e ambito tematico, alle materie oggetto dell’appalto, quali la salute e sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e, ove pertinente, la gestione delle emergenze.

Resta fermo che l’eventuale presenza, nell’ambito dei medesimi piani formativi, di ulteriori attività riferite a tematiche diverse o rivolte a una pluralità di beneficiari non rileva ai fini del requisito, se non per la parte effettivamente attinente ai servizi oggetto della presente procedura.

Con riferimento alla quantificazione del requisito, si chiarisce che deve essere considerato esclusivamente il valore economico delle attività direttamente eseguite dal concorrente e riconducibili alle materie oggetto dell’appalto, purché adeguatamente documentate sotto il profilo tecnico, economico e temporale, secondo quanto previsto dalla *lex specialis*.

Resta in ogni caso ferma la competenza della Stazione Appaltante, in sede di verifica, a valutare l’effettiva analogia dei servizi dichiarati e la coerenza degli importi indicati rispetto alle prestazioni svolte.

Quesito n. 66

“Con riferimento agli accreditamenti regionali richiesti per i Lotti 1, 2 e 3, si chiede di chiarire se la copertura di tutte le Regioni e Province Autonome ricomprese nel lotto debba essere posseduta già in fase di presentazione dell’offerta dal concorrente (singolo o associato, anche mediante avvalimento) oppure se possa essere integrata in fase esecutiva mediante il ricorso a soggetti terzi in possesso dei necessari accreditamenti regionali. Si chiede inoltre di confermare se tra tali soggetti possano rientrare anche enti accreditati ope legis, dei quali l’operatore economico sia unità territoriale e operativa, e se l’eventuale svolgimento delle attività formative da parte di tali enti debba essere qualificato come subappalto.”

Risposta al quesito n. 66

Così come già previsto dalla *lex specialis*, per i lotti 1, 2 e 3 il concorrente deve essere qualificato come “soggetto formatore” ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni applicabile, garantendo il possesso dei requisiti richiesti con riferimento agli ambiti territoriali ricompresi nel lotto di partecipazione.

Tale requisito deve essere posseduto già alla data di presentazione dell’offerta, in capo al concorrente singolo ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, al raggruppamento nel suo complesso, secondo le modalità previste dalla *lex specialis* (ivi incluso l’eventuale ricorso all’avvalimento e al subappalto qualificante nei limiti consentiti).

Quesito n. 67

“Lotto 4 - con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale che prevede la presentazione di un massimo di n. 3 contratti eseguiti negli ultimi 10 anni per un importo complessivo pari ad almeno € 616.620,00, si chiede cortesemente un chiarimento. La nostra società gestisce, per importanti realtà del territorio, contratti di assistenza continuativa nell’ambito



dei quali sono ricomprese e regolarmente erogate numerose attività riconducibili alla cultura della sicurezza, coerenti con l'oggetto dell'affidamento. Si precisa che sia i contratti sia la relativa documentazione fiscale (fatture) riportano quale oggetto principale l'“assistenza continuativa”, senza una separata evidenza delle singole attività di cultura della sicurezza svolte, ancorché effettivamente comprese nel servizio reso. Si chiede pertanto se tali contratti possano essere ritenuti validi ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto e quindi essere presentati a comprova della partecipazione alla procedura, eventualmente corredati da idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte.”

Risposta al quesito n. 67

In relazione a quanto richiesto, si rappresenta che, ai sensi del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere dimostrato mediante servizi effettivamente eseguiti e coerenti, per contenuti e finalità, con l'oggetto del lotto cui si intende partecipare.

In tale ambito, possono essere presi in considerazione anche contratti aventi ad oggetto prestazioni più ampie (quali, ad esempio, servizi di assistenza continuativa), a condizione che, al loro interno, risultino effettivamente ricomprese attività riconducibili alla cultura della sicurezza o comunque alle materie oggetto dell'appalto.

Tuttavia, ai fini della dimostrazione del requisito, è necessario che il concorrente sia in grado di:

- individuare puntualmente le attività rilevanti effettivamente svolte nell'ambito dei contratti dichiarati;
- quantificare il relativo valore economico, limitatamente alle sole prestazioni riconducibili all'oggetto dell'appalto;
- fornire idonea documentazione di supporto, sotto il profilo tecnico, economico e temporale, atta a consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

Al riguardo, si precisa che la documentazione a comprova del requisito è espressamente individuata nel Disciplinare di gara e può consistere, tra l'altro, in attestazioni rilasciate da committenti privati e certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, recanti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione delle prestazioni.

Pertanto, la mera indicazione di contratti aventi oggetto generico (es. “assistenza continuativa”) non è di per sé sufficiente, ove non sia possibile desumere o dimostrare in modo chiaro e verificabile la quota parte di attività effettivamente pertinente.

Resta in ogni caso ferma la competenza della Stazione Appaltante, in sede di verifica, a valutare l'effettiva analogia dei servizi dichiarati e la congruità degli importi indicati rispetto alle attività svolte.

Si rappresenta che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è confermata alle ore 13:00 del giorno 07/07/2026.

Antonio Cappiello